



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 34 del 04.06.2012

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno quattro del mese di giugno nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Prashanth Cattaneo	X		Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi	X		Stefano Chirico	X	
Andrea Frigerio	X		Mauro Piazza	X	
Michaela Licini	X		Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato	X		Antonio Pasquini		X
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino	X	
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Giacomo Zamperini	X	
Alberto Colombo	X		Cinzia Bettega	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Lamberto Bodega	X	
Ernesto Palermo	X		Stefano Parolari	X	
Casto Giuseppe Pattarini		X	Giorgio Siani		X
Elisa Corti	X		Giulio De Capitani	X	
Antonio Pattarini	X		Giovanni Colombo	X	
Irene Riva	X		Pierino Locatelli	X	
Giuseppino Tiana	X		TOTALE	37	04

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Mauri – Cerrato – Cattaneo

In apertura della trattazione del presente punto, il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, informa i consiglieri comunali degli emendamenti pervenuti nella giornata odierna. Tali emendamenti sono stati trasmessi, tramite posta elettronica, ai Sigg. consiglieri e distribuiti, in forma cartacea, completi di parere tecnico, durante la seduta consiliare.

Segue, quindi, l'illustrazione del Sindaco della deliberazione di cui in oggetto. Il Presidente del Consiglio Comunale, terminata l'illustrazione, apre il dibattito relativo alla presente proposta di deliberazione. Gli interventi dei consiglieri sono riscontrabili nelle risultanze di cui alla trascrizione della seduta consiliare.

Durante la trattazione del punto entrano in aula i consiglieri Pasquini e Siani. Esce il consigliere Chirico. Presenti n. 38 consiglieri, assenti n. 3: Castelli, Chirico e C.Pattarini.

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica, quindi, che si procederà alle votazioni degli emendamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 66 del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e che, prima di ogni votazione sugli emendamenti vi saranno le presentazioni dei proponenti e, quindi, le dichiarazioni di voto.

⇒ Il Presidente cede la parola per la presentazione al consigliere Magni; al termine dell'intervento del cons. Magni, segue l'intervento del Dirigente del settore finanziario, dott. Michele Brivio, con riferimento al parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000. Il dott. Michele Brivio, dopo aver udito l'intervento del consigliere Magni riportante l'autentica interpretazione dell'emendamento, comunica di aver rivisto in senso negativo il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, precedentemente reso. Dopo le dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione l'emendamento presentato dai consiglieri Magni e Venturini, nota prot. n. 24241 del 04.06.2012 (il cui testo è contenuto nell'allegato 1), ottenendo il seguente risultato: n. 2 voti favorevoli e n. 36 voti contrari (Angelibusi, Bettega, Bodega, Boscagli, Brivio, Buizza, Caccialanza, Cattaneo, Cerrato, Citterio, A. Colombo, G.Colombo, Corti, De Capitani, Fortino, Frigerio, Ghislanzoni, Gualzetti, Invernizzi, Licini, Locatelli, Marchio, Marelli, Mauri, Palermo, Parisi, Parolari, Pasquini, A. Pattarini, Piazza, Riva, Rizzolino, Romeo, Siani, Tiana e Zamperini). L'emendamento viene respinto.

⇒ Il Presidente dà, quindi, la parola al consigliere Magni ai fini dell'illustrazione dell'emendamento, nota prot. n. 24246 del 04.06.2012 (il cui testo è contenuto nell'allegato 2). Nel corso di tale presentazione, il consigliere Magni, udito l'intervento del dirigente del settore finanziario, dott. Michele Brivio, con riferimento al parere negativo di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, comunica di ritirare l'emendamento di cui all'allegato 2.

⇒ Il Presidente cede, quindi, la parola al consigliere Boscagli ai fini dell'illustrazione dell'emendamento, nota prot. n. 24408 del 04.06.2012. Terminato l'intervento del consigliere Boscagli, segue intervento del Sindaco e la relazione del Dirigente del settore finanziario, dott. Michele Brivio, con riferimento al parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000. Il consigliere Boscagli, udito l'intervento di cui sopra del Dirigente del settore finanziario, procede alla riformulazione di parte dell'emendamento, nelle risultanze definitive di cui all'allegato 3; a seguito di ciò il Dirigente del settore finanziario, dott. Michele Brivio, comunica di aver rivisto in senso favorevole il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, precedentemente reso. Al termine dell'illustrazione vi sono le dichiarazioni di voto, cui segue la votazione dell'emendamento ottenendo il seguente risultato: n. 14 voti favorevoli e n. 24 voti contrari (Angelibusi, Brivio, Buizza, Caccialanza, Cattaneo, Cerrato, Citterio, A.Colombo, Corti, Frigerio, Ghislanzoni, Gualzetti, Invernizzi, Licini, Magni, Marchio, Marelli, Palermo, Parisi, A.Pattarini, Riva, Rizzolino, Tiana e Venturini). L'emendamento viene respinto.

⇒ Il Presidente dà, quindi, la parola al consigliere Pasquini ai fini dell'illustrazione dell'emendamento n. 4. Il Consigliere Pasquini comunica di aver rivisto l'emendamento alla luce del parere di regolarità reso dal del dirigente del settore finanziario, dott. Michele Brivio, nelle risultanze definitive di cui all'allegato 4. A seguito di ciò il dirigente del settore finanziario, dott. Michele Brivio, comunica di aver rivisto in senso favorevole il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, precedentemente reso.

Segue quindi la votazione: n. 14 voti favorevoli e n. 24 voti contrari (Angelibusi, Brivio, Buizza, Caccialanza, Cattaneo, Cerrato, Citterio, A.Colombo, Corti, Frigerio, Ghislanzoni, Gualzetti, Invernizzi, Licini, Magni, Marchio, Marelli, Palermo, Parisi, A.Pattarini, Riva, Rizzolino, Tiana e Venturini). L'emendamento viene respinto.

Escono dall'aula i consiglieri Palermo e Zamperini. Presenti n. 36 consiglieri, assenti n. 5: Castelli, Chirico, Palermo, C. Pattarini e Zamperini.

⇒ Il Presidente dà, quindi, la parola al consigliere De Capitani ai fini dell'illustrazione dei tre emendamenti contenuti nell'allegato 5.

Dopo l'illustrazione del consigliere De Capitani e le dichiarazioni di voto, si procede alle votazioni dei singoli emendamenti, ottenendo i seguenti risultati:

- primo emendamento dell'allegato 5 – n. 13 voti favorevoli, n. 21 voti contrari (Angelibusi, Brivio, Buizza, Caccialanza, Cattaneo, Cerrato, Citterio, A.Colombo, Corti, Frigerio, Ghislanzoni, Gualzetti, Invernizzi, Licini, Marchio, Marelli, Parisi, A.Pattarini, Riva, Rizzolino e Tiana) e n. 2 astenuti (Magni e Venturini). L'emendamento viene respinto.
- secondo emendamento dell'allegato 5 – n. 13 voti favorevoli, n. 21 voti contrari (Angelibusi, Brivio, Buizza, Caccialanza, Cattaneo, Cerrato, Citterio, A.Colombo, Corti, Frigerio, Ghislanzoni, Gualzetti, Invernizzi, Licini, Marchio, Marelli, Parisi, A.Pattarini, Riva, Rizzolino e Tiana) e n. 2 astenuti (Magni e Venturini). L'emendamento viene respinto.

Rientrano in aula i consiglieri Palermo e Zamperini (l'espressione di voto di quest'ultimo non è stata considerata validamente espressa nella predetta votazione). Presenti n. 38 consiglieri, assenti n. 3: Castelli, Chirico e C. Pattarini.

- terzo emendamento dell'allegato 5 – n. 14 voti favorevoli, n. 24 voti contrari (Angelibusi, Brivio, Buizza, Caccialanza, Cattaneo, Cerrato, Citterio, A.Colombo, Corti, Frigerio, Ghislanzoni, Gualzetti, Invernizzi, Licini, Magni, Marchio, Marelli, Palermo, Parisi, A.Pattarini, Riva, Rizzolino, Tiana e Venturini). L'emendamento viene respinto.

Quindi il Presidente dispone di procedere alla votazione finale della proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del d.l. 201/2011 con il quale viene istituita l'imposta municipale propria in tutti i Comuni del territorio nazionale, con anticipazione, in via sperimentale, dall'anno 2012 sino all'applicazione a regime, fissata per l'anno 2015;

Visto l'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 14.03.2011, il quale stabilisce che *“è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

Considerato che l'articolo sopra citato del d.l. 201/2011 ha definito le aliquote e la detrazione nelle seguenti misure:

1. aliquota base: 0,76%;
2. aliquota ridotta: 0,4%;
3. detrazione: euro 200,00 (con eventuale maggiorazione per figli di età non superiore a 26 anni purché residenti e dimoranti nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo);

Rilevato altresì che, sempre l'art. 13 del d.l. 201/2011, ha assegnato ai Comuni la potestà di:

1. modificare, in aumento o in diminuzione di 0,3 punti percentuali, l'aliquota base;
2. modificare, in aumento o in diminuzione di 0,2 punti percentuali, l'aliquota ridotta;
3. ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 DPR 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
4. ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
5. disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
6. ridurre l'aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1%;

Dato atto che, con precedente deliberazione, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

Ritenuto di stabilire le aliquote e le detrazioni del tributo nel modo seguente:

- 0,40% per l'abitazione principale, relative pertinenze (unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) e fattispecie assimilate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale propria. Per tali fattispecie è altresì stabilita la detrazione, al netto dell'eventuale maggiorazione (art. 5 del Regolamento), in euro 200,00. Non è prevista la quota di riserva a favore dello Stato;
- 0,40% per gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi degli Istituti per le Case Popolari (ora Aler). L'aliquota viene ridotta nella misura massima consentita dalla legge in quanto trattasi di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Per tali fattispecie è altresì stabilita la detrazione di euro 200,00, senza applicazione di maggiorazioni. Non è, inoltre, prevista alcuna quota di riserva a favore dello Stato;
- 0,66% per le unità immobiliari locare con contratti rientranti negli accordi territoriali attuativi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998, di cui all'art. 8 del Regolamento. Per tali fattispecie è prevista la quota di riserva a favore dello Stato;
- 0,86% per i fabbricati locati a qualsiasi titolo. È prevista la quota di riserva a favore dello Stato;
- 0,96% per tutte le altre fattispecie imponibili. È prevista la quota di riserva a favore dello Stato;

Rilevato che, ai sensi del comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, le stesse, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 29, comma 16-quater, del d. l. 216/ 2011, aggiunto dalla legge di conversione 14/2012, che prevede il differimento al 30 giugno 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Dato pertanto atto che le aliquote e le detrazioni definite nel presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale;

Rilevato infine che ai sensi del comma 12 bis dell'art. 13 del citato d.lgs. 201/2011 i Comuni, possono, entro il 30 settembre 2012, modificare le aliquote e la detrazione del tributo, che avranno comunque efficacia dal 1° gennaio 2012 in deroga al principio generale sopra richiamato;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione ha recepito le modifiche richieste in sede di commissione consiliare II del 29.05.2012;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 "Competenze del Consiglio";

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

- Previa dichiarazioni in tal senso dei consiglieri Bettega e Pasquini, prima delle operazioni di voto abbandonano l'aula i consiglieri dei gruppi consiliari "Lega Nord – Lega lombarda" (Bettega, G. Colombo, De Capitani, Parolari e Siani) e del "Popolo delle Libertà" (Boscagli Fortino, Mauri, Pasquini, Piazza, Romeo e Zamperini). Presenti n. 26 consiglieri, assenti n. 15: Bettega, Boscagli, Castelli, Chirico, G.Colombo, De Capitani, Fortino, Mauri, Parolari, C. Pattarini, Piazza, Pasquini, Romeo, Siani e Zamperini

- Con n. 22 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Bodega e Locatelli) e n. 2 astenuti (Magni e Venturini)

DELIBERA

- 1) di stabilire le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria nel modo seguente:
 - 0,40% per l'abitazione principale, relative pertinenze (unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) e fattispecie assimilate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale propria. Per tali fattispecie è altresì stabilita la detrazione, al netto dell'eventuale maggiorazione (art. 5 del Regolamento), in euro 200,00. Non è prevista la quota di riserva a favore dello Stato;
 - 0,40% per gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi degli Istituti per le Case Popolari (ora Aler). L'aliquota viene ridotta nella misura massima consentita dalla legge in quanto trattasi di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Per tali fattispecie è altresì stabilita la detrazione di euro 200,00, senza applicazione di maggiorazioni. Non è, inoltre, prevista alcuna quota di riserva a favore dello Stato;
 - 0,66% per le unità immobiliari locate con contratti rientranti negli accordi territoriali attuativi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998, di cui all'art. 8 del Regolamento. Per tali fattispecie è prevista la quota di riserva a favore dello Stato;
 - 0,86% per i fabbricati locati a qualsiasi titolo. È prevista la quota di riserva a favore dello Stato;

- 0,96% per tutte le altre fattispecie imponibili. È prevista la quota di riserva a favore dello Stato;
- 2) di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale;
- 3) di dare altresì atto che le aliquote e la detrazione del tributo potranno essere modificati entro il 30 settembre 2012, con efficacia dal 1° gennaio 2012, in deroga al principio generale richiamato in premessa;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta municipale propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con n. 23 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Bodega e Locatelli) e n. 1 astenuto (Venturini)

DELIBERA


l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

Al termine della trattazione della presente deliberazione, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiusa l'adunanza, avvertendo i consiglieri della prosecuzione dei lavori nel giorno già fissato nella convocazione (martedì 5 giugno), ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del vigente regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Allegato 1

Lecco, 4 giugno 2012

OGGETTO: art. 57 del Regolamento Comunale




Al Presidente

del Consiglio Comunale

Alfredo Marelli

LECCO



Si trasmette ai sensi dell'art.57 del Regolamento Comunale emendamento EMENDAMENTO alla proposta di deliberazione I.D. n° 6694923 del 24.05.2012 ad oggetto :APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PROPRIA

I Consiglieri Comunali

Alessandro Magni

Ezio Venturini





1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025

EMENDAMENTO alla proposta di deliberazione I.D. n° 6694923 del 24.05.2012 ad oggetto

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PROPRIA

Vista la proposta di approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

Vista la circolare 3 del dipartimento delle Politiche fiscali che precisa i limiti dei poteri deliberativi comunali;

Tenuto conto che all'interno della forbice di legge, sono molto ampi i poteri di differenziazione delle aliquote, con il solo limite della ragionevolezza

Preso atto che la proposta di delibera della Giunta Municipale relativamente alle unità immobiliari non appartenenti alla abitazione principale non tiene conto degli immobili sfitti equiparandoli a tutte le altre fattispecie imponibili ed applicando conseguentemente una aliquota dello 0,96%

Tenuto conto dell'importanza sociale dell'uso delle abitazioni o di altri fabbricati, sia ai fini sociali per rendere effettivo il diritto alla abitazione e sia ai fini produttivi per lo sviluppo della economia locale

Ritenuto di dover incoraggiare tali funzioni con un uso differenziato delle aliquote

si propone il seguente

EMENDAMENTO

Applicazione della aliquota dello 1,06% per gli immobili non locati o non affittati.

Applicazione della aliquota dello 0,76 per i fabbricati locati a qualsiasi titolo.

I Consiglieri Comunali

Alessandro Magni

Ezio Venturini

Parere di competenza tecnica (art. 48, d.lgs. 267/2000)

Favorevole - Entrambe le aliquote si intendono espresse in valori percentuali.

Luino, 04.06.2012



*Alle luce della spiegazione dell'estensione in Consiglio Comunale, si
esprime parere non favorevole, 04.06.2012*

Allegato 2

Lecco, 4 giugno 2012

OGGETTO: art. 57 del Regolamento Comunale

Al Presidente
del Consiglio Comunale
Alfredo Marelli
LECCO



Si trasmette ai sensi dell'art.57 del Regolamento Comunale emendamento EMENDAMENTO alla proposta di deliberazione I.D. n° 6694923 del 24.05.2012 ad oggetto :APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PROPRIA

Il Consigliere Comunale Alessandro Magni



EMENDAMENTO alla proposta di deliberazione I.D. n° 6694923 del 24.05.2012 ad oggetto

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PROPRIA

Vista la proposta di approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

Vista la circolare 3 del dipartimento delle Politiche fiscali che precisa i limiti dei poteri deliberativi comunali;

Tenuto conto che all'interno della forbice di legge, sono molto ampi i poteri di differenziazione delle aliquote, con il solo limite della ragionevolezza e che pertanto si potranno adottare aliquote diverse per categoria catastale di immobili o anche nella medesima fattispecie impositiva

Preso atto delle proposte delle organizzazioni sindacali lecchesi CGIL-CISL-UIL che propongono di differenziare per l'abitazione principale le aliquote in due gruppi che aggrhino diverse categorie;

In assenza di dati certi relativi alla ripartizione delle vecchie entrate ICI distribuite per categorie, e tenuto conto della necessità di garantire le entrate programmate con l'applicazione complessiva della imposta municipale propria si propone il seguente

EMENDAMENTO


Allpicazione della aliquota dello 0,38% per la abitazione principale per le seguenti categorie: A2, A3, A4

Applicazione della aliquota dello 0,42% per la abitazione principale per le seguenti categorie : A1, A9

Applicazione dello 0,40% per la abitazione principale per le restanti categorie

Il Consigliere Comunale


Alessandro Magni



Parere di riplante tecnico (art. 49, d. lgs. 267/2000)

Non favorevole. La determinazione delle aliquote con come prospettata non sembra rispettare i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione

lucio, 04.06.2012



Allegato 5



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 34 del 24/6/2012

EMENDAMENTO ALIQUOTE IMU

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]



CONSIDERATO CHE Il tasso di disoccupazione giovanile sfiora il 32% (31,9, che significa 2.500.000 di persone), cui si aggiungono i dispersi della scuola (125.000 circa) e i 2.000.000 della cosiddetta generazione "né, né", che né studiano e né lavorano. Si tratta di quasi 5 milioni di persone.

DATO ATTE CHE una elaborazione effettuata dalla CGIA di Mestre, su dati Excelsior-Ministero del Lavoro, registra nel 2011 ben 45.250 posti di lavoro "inevasi" tra i giovani al di sotto dei 29 anni. Le principali difficoltà segnalate dalle imprese nel reperire forza lavoro vanno individuate nel ridotto numero di candidati che hanno risposto alle inserzioni (47,6%), ma soprattutto nell'inadeguatezza degli stessi (52,4%), tanto a livello di preparazione (10.670) quanto nella mancanza di una necessaria esperienza (4.270).

OSSERVATO CHE l'Italia ha un eccessivo costo del lavoro che, secondo Banca d'Italia, supera di 5,5 punti la media dell'eurozona e rende più difficile assumere e creare nuovi posti di lavoro.

VISTO CHE la riforma del mercato del lavoro mira a fare dell'apprendistato quel "canale privilegiato" per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, caratterizzato da una flessibilità nella fase di ingresso, cui può seguire un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il perno di questa forma contrattuale sta tutto nella possibilità offerta ai giovani dai 15 ai 29 anni di godere di un percorso formativo e professionale pratico, successivamente spendibile nel mercato del lavoro. Il percorso deve garantire all'interno di una azienda l'acquisizione di competenze specifiche, consente di iniziare a maturare una pensione e può permettere di conseguire titoli di studio, sia scolastici che universitari, compreso il dottorato di ricerca. È, insomma, la realizzazione di quella "impresa formativa", costruita nell'ottica di tutelare la persona, attraverso il suo sviluppo professionale, e non il posto di lavoro.

POSTO CHE il Testo Unico sull'apprendistato (D. Lgs 167/2011) varato dal governo Berlusconi prevede anche vantaggi contributivi per l'imprenditore che assume apprendisti, grazie ad un regime transitorio in vigore fino al 2016. Il datore paga il 10% se ha più di 9 dipendenti, se ne ha meno l'1,5% il primo anno, il 3 il secondo e il 10 il terzo. Al termine del contratto, qualora il rapporto di lavoro dovesse tramutarsi in uno subordinato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva è mantenuta per l'anno successivo.

ATTESTATO CHE una denuncia della Cgia di Mestre segnala un rischio che potrebbe rendere insufficienti gli incentivi previsti a livello nazionale: «Con l'Imu - ha dichiarato il segretario, Giuseppe Bortolussi - le imprese manifatturiere artigiane e quelle industriali pagheranno quest'anno oltre 1.500 euro in più per ogni azienda. Andrà invece un po' meglio, si fa per dire, per gli uffici e per i negozi commerciali. Per i primi l'aumento medio in capo agli studi professionali sarà di 949 euro, per i secondi il maggior prelievo che graverà sui commercianti sarà di 569 euro». Il calcolo tiene conto dell'aliquota base del 7,6‰

VALUTATO CHE Per rilanciare l'apprendistato quale canale privilegiato per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, quindi, si potrebbe pensare di applicare l'aliquota del 4,6‰ per le imprese manifatturiere, i laboratori artigianali, gli uffici e i negozi commerciali che assumono con questa tipologia contrattuale.

COMUNE DI LECCO		
PROT. N. 26402		
- 4 GIU. 2012		
CAT. 2	CL. 6	FASC.

COMUNE DI LECCO	
ARRIVO DEL	
- 4 GIU. 2012	
ASSEGN.	FIN SIND

C.B. SG -

CONSIDERATO che nella città di Lecco i giovani con tale tipologia contrattuale al 31/12/2011 risultano essere 178 per 117 aziende lecchesi coinvolte, pertanto il *quantum* necessario sarà rinvenibile attraverso canali quali il recupero dell'evasione fiscale.

Pertanto

si propone l'emendamento aggiuntivo che segue

- 0,46 % , ai sensi dell'art. 13 comma 6 e comma 9 l. 214/2011. Sugli immobili strumentali, ovvero ^{POSSEDDUTI DA SOGGETTI PASSIVI} diversi dall'abitazione principale, ~~di proprietà o in locazione a soggetti IRPEF o IRES~~, quali:

- ufficio (categoria catastale A/10)
- negozio o bottega (C/1),
- laboratorio artigianale (C/3)
- capannone industriale (D/1)
- fabbrica (D/7),

A TITOLO
ESEMPLIFICATIVO
Sijp

se il titolare dell'attività svolta ha attivato a partire dal 1 gennaio 2012 almeno un contratto d'apprendistato nelle tipologie previste dal TU del D. Lgs 167/2011:


- a) per la qualifica e il diploma professionale;
- b) professionalizzante o contratto di mestiere;
- c) di alta formazione e di ricerca;



Parere di reperibilità tecnica (art. 49, d.lgs. 267/2000)

Non favorevole. L'emendamento proposto non sembra rispettare i criteri generali di opportunità e non discriminazione

Luino, 04.06.2012

Favorevole, alle luce delle modifiche presentate dall'estensore in sede di discussione in Consiglio Comunale. Esprimere il parere  04/06/2012



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]



[Signature]

Emendamento integrativo aliquote IMU

A agevolazioni per installazioni impianti energie rinnovabili *APPLICATA ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE*

"È prevista la riduzione di 0,1% ~~della quota comunale dell'aliquota base~~ per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà/usufrutto per la durata massima di tre anni a far data dalla comunicazione di fine lavori.

*SULLA
STESSA
NUOVE
ZONE
CONSENTI*

LA RIDUZIONE (CALCOLATA RISPETTO ALL'ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE)

Esenzione non potrà superare la soglia di 100€ per unità abitativa"

(ALTERN. 21/10)

(ALTERN. 20/1)

Antonio Pasquini

[Signature]

[Signature]

Parere di ingente tecnico - art. 49, d. lgs 267/2000

Non favorevole. La variazione *deve riguardare* ~~riguarda~~ l'aliquote complementari applicate; non si tratta di esenzione

Lecco, 04.06.2012

[Signature]

Viste le modifiche apportate dall'estensore in Consiglio Comunale, si esprime parere favorevole, sostitutivo del precedente -

Lecco, 04.06.2012

[Signature]

01 01 01 01 01 01 01 01



01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01

Allegato 5

OGGETTO : Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 34 del 04/06/2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE



Emendamenti alla proposta all'ordine del giorno (punto n. 5) del Consiglio Comunale di Lecco in data 4 giugno 2012

1) Al punto n. 1 del deliberato, al puntato quarto, dopo "0,86% per i fabbricati a qualsiasi titolo locati", inserire : *ad esclusione di quelli produttivi ad uso industriale, artigianale, agricolo e per negozi di vicinato della piccola distribuzione*".

2) Al punto n. 1 del deliberato, al puntato quinto, dopo "0,96% per tutte le altre fattispecie disponibili", inserire : *ad esclusione di quelli produttivi ad uso industriale, artigianale, agricolo e per negozi di vicinato della piccola distribuzione*".

3) Al punto n. 1 del deliberato, dopo il puntato quinto, aggiungere i puntati sesto, settimo ed ottavo, come segue.

- *Puntato sesto : 0,10% per i fabbricati rurali utilizzati ad uso strumentale;*
- *Puntato settimo : 0,50% per i fabbricati utilizzati ad uso industriale, artigianale e per negozi di vicinato della piccola distribuzione";*
- *Puntato ottavo : 0,76% per i fabbricati non utilizzati ad uso industriale, artigianale, agricolo e per negozi di vicinato della piccola distribuzione".*

Il Consigliere Comunale del Gruppo Lega Nord per L'indipendenza della Padania :


Giulia De Capitani

Parere di riferita tecnica art. 49, d. lgs 267/2000

Favorevole

Si ritiene ~~pubblico~~ che l'emendamento potrebbe
dare edito a violazione dei criteri di riprova
e non di sussunzione

Luco, 04.06.2012




PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D. LGS. 267/2000

si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA", ID. 6705803 del 30.05.2012.

Lecco, 30.05.2012

IL DIRETTORE DEL SETTORE


Michele Brivio



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 8 GIU. 2012 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al 23 GIU. 2012 ai sensi dell'art. 124, 1° comma,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, - 8 GIU. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



10